



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI Presidente
LORENZO AURELI Componente
NICOLA COLAVITA Componente relatore

Proc. CAS GSN N. 25/2021

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal sig. Luca Busatto (Tessera FISE n. E6615) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Finottelli

AVVERSO

la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 15 dicembre 2021 nel procedimento GSN n. 25/2021 pubblicata in data 15 dicembre 2021 sul sito federale.

* * *

FATTO

In data 08.11.2021 giungeva una segnalazione al GSN Avv. Alessandro Gioia da parte dei Sigg.ri Giulia Lazzarini, Patrizio Paparella, Manola Contin, Erika Sattin, Patrizia Magini per dei fatti accaduti in data 24.10.2021 in Casale sul Stile (TV) presso il Centro Ippico durante il Concorso B di S/O del 23 e 24 ottobre.

I denunciati dichiaravano che in tale occasione il Sig. Patrizio Paparella, mentre stava percorrendo insieme ai suoi allievi il tratto di strada che va dal campo di prova al campo di gara, veniva insultato dal Sig. Busatto con la seguente frase: *“Attenzione! Sta passando l'istruttore di merda”*.

Il Sig. Paparella avrebbe ignorato tale frase ed il Sig. Busatto avrebbe continuato dicendo: *“Cerca di andare avanti. Vai avanti che sappiamo tutti chi sei!. Vai avanti”*.

Alla luce di tali fatti in data 3 dicembre 2021 il GSN irrogava al sig. Luca Busatto la sanzione della sospensione per due mesi ai sensi dell'art. 6.1 c. VIII del Regolamento di Giustizia da cariche elettive affiliati aggregati e contestualmente da cariche elettive federali e o centrali ed ai sensi dell'art. 6.1 c. XI del Regolamento di Giustizia inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono le competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida FISE (campo prova o allenamento, campo gara e box) e al Circolo Ippico in Albarella A.S. in persona del suo legale rappresentante p.p. l'ammenda di € 200,00 ai sensi dell'art. 6.1 c. III del Regolamento di Giustizia;

* * *

Avverso tale decisione, l'Avv. Marco Finottelli, in qualità di difensore del Sig. Busatto, in data 15 dicembre 2021 proponeva reclamo affidandolo ai seguenti motivi:

- a) Carezza di legittimazione passiva del sig. Busatto in quanto soggetto non tesserato FISE e registrato come proprietario di cavallo, avendo solamente un codice di riferimento ma nessun numero di tessera FISE.
- b) Mancanza di contraddittorio in ordine alle testimonianze richieste dal Sig. Busatto.



Federazione Italiana Sport Equestri

c) Presunta errata applicazione dell'art. 55 del Regolamento di Giustizia nella parte in cui viene disciplinata l'assunzione delle prove.

d) Mancanza di motivazione sulla sospensione fino al 03.02.2022 del cavallo "Aslan Lion" di proprietà del Sig. Busatto.

Con provvedimento del 15.12.2021, quindi, il Presidente della Corte di Appello Federale fissava la Camera di Consiglio del 12.01.2022 per la trattazione del reclamo.

Successivamente il reclamante depositava note conclusionali allegando ulteriore documentazione originariamente non acclusa al reclamo.

Il Collegio con ordinanza del 12.01.2022 disponeva lo stralcio di quanto depositato ai sensi del disposto di cui all'art 40.9 RG.

All'esito dell'udienza del 12.01.2022 la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1 - Con il primo motivo di reclamo il Sig. Busatto sostiene di non essere un tesserato FISE poiché solo registrato come proprietario di cavallo, con solo codice di riferimento. Tale assunto è privo di fondamento:

L'art. 7.2 del Regolamento per l'iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo (Approvato con delibera del Consiglio Federale il 14 luglio 2021) prevede che *"Al momento dell'iscrizione dell'equide, il proprietario ... è tenuto, qualora non sia già tesserato per altro titolo, a comunicare alla Federazione i propri dati anagrafici e recapiti al fine di essere inserito nel Tesseramento federale, acquisendo i relativi diritti e doveri ..."*.

Inoltre come correttamente evidenziato dalla Procura Federale nell'atto di costituzione l'art. 9, comma I, lett. b, dello Statuto Federale, qualifica chiaramente *"Tesserati"* coloro i quali sono *"proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. [...]"* precisando al successivo comma 2 che *"il tesseramento dei soggetti indicati ai punti sub a), b), c) e d) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del sodalizio di appartenenza [...]"*.

Pertanto alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, il Sig. Busatto è da considerarsi tesserato federale - quale proprietario del cavallo "Aslan Lion" - come espressamente stabilito anche dall'art. 33. 1 lett, B del Reg. di Giust. e, conseguentemente, è tenuto a rispondere disciplinarmente davanti agli Organi di Giustizia Sportiva della FISE per le condotte espletate (vedi RG GSN 23/2021 del 04.11.2021).

2 - Altresì infondato è il quarto motivo di reclamo.

Ed invero, è opportuno ricordare in proposito che qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio sia tesserato esclusivamente quale 'proprietario cavalli', la sospensione dal tesseramento ad esso irrogata ex art. 6.1, n. XI, comporta anche l'inibizione per l'equide ad esso intestato di partecipare alle competizioni federali nonché l'impossibilità di esercitare tutte le facoltà connesse al suo status di tesserato.

Ciò in quanto il vincolo di tesseramento è basato esclusivamente sul rapporto di proprietà e conseguente iscrizione ai ruoli federali dell'equide. Con il provvedimento sanzionatorio della



Federazione Italiana Sport Equestri

sospensione viene quindi a ‘congelarsi’ tale legame e, per l’effetto, il rapporto stesso di tesseramento. Dunque, l’incolpato sanzionato *ex art.* 6.1 n. XI RG FISE nella sola qualità di tesserato come “proprietario cavalli”, non avendo ulteriore rapporto di tesseramento con la Federazione, vedrà sospeso il vincolo associativo *tout court* con l’inibizione di tutte le facoltà ad esso attribuite in ragione della qualifica che lo rende assoggettabile alla giurisdizione federale.

3 - Fondato è invece il secondo motivo di impugnazione, atteso che l’interpretazione dell’articolo, operato dal GSN per delimitare il perimetro dei soggetti che possono essere sentiti come testi nei soli tesserati - al di là del refuso nella citazione dell’articolo, che correttamente è il 54 e non il 55 RG - non è corretta nella parte in cui limita ai soli soggetti tesserati la capacità testimoniale.

Infatti il riferimento ai tesserati contenuto nell’art 54.2 RG, II comma, non è riferibile alla capacità a testimoniare, ma agli effetti di un comportamento sui soli tesserati nel caso di deposizione reticente.

Su questi presupposti Questo Collegio ha escusso il teste Portioli.

Relativamente agli altri testi di cui è stata chiesta la audizione, considerato che la Corte Sportiva d’Appello non ha i poteri istruttori d’ufficio consentiti nell’espletamento delle sue funzioni in qualità di Corte Federale d’Appello *ex art.* 55.6., non è possibile procedere con l’assunzione delle testimonianze dei testi che non si sono presentati - pur regolarmente citati - nel corso giudizio di primo grado.

Né tuttavia l’acquisizione di ulteriori prove potrebbe capovolgere la ricostruzione in punto di fatto delineata dal GSN.

Tuttavia, considerato il comportamento processuale del sig. Busatto e quanto emerso dalla deposizione del teste Portioli, la Corte ritiene di ridurre la sanzione a mesi uno di sospensione dedotto il presofferto e l’eliminazione della ammenda di € 200,00.

P.Q.M.

la Corte di Appello Federale, come sopra composta, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione del Sig. Busatto a mesi uno di sospensione dedotto il presofferto e l’eliminazione della ammenda di € 200,00.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 12 gennaio 2022

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

f.to ALESSANDRA BRUNI	Presidente
f.to LORENZO AURELI	Componente
f.to NICOLA COLAVITA	Componente relatore